

Prot. n.268/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 29 Settembre 2014

Oggetto: **Prevenzione incendi: pubblicate le regole tecniche per asili nido, aerostazioni e interporti -**

Sono stati pubblicati sulle Gazzette Ufficiali n. 173 del 28 luglio 2014 e n. 174 del giorno successivo tre decreti contenenti le **regole tecniche di prevenzione incendi** per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di:

- **asili nido**;
- **aerostazioni** con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²;
- **interporti**, con superficie superiore a 20.000 m², e relative attività affidatarie.

Il **decreto 16 luglio 2014**, sugli **asili nido**, si applica:

- per il Titolo I, a tutti gli asili nido;
- per il Titolo II, agli asili nido, con oltre 30 persone presenti, di nuova realizzazione o esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2014), nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento;
- per il Titolo IV, agli asili nido con meno di 30 persone presenti.

Il Titolo III contiene invece le regole per l'adeguamento degli asili nido con oltre 30 persone presenti, esistenti al 15 agosto 2014; adeguamento che deve essere fatto secondo le indicazioni e le scadenze temporali di cui all'articolo 6 del decreto, salvo che nei seguenti casi:

- a) gli asili nido siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
- b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 151/2011.

Le scadenze temporali di adeguamento degli asili nido esistenti, di cui al predetto articolo 6, consistono nel termine del 7 ottobre 2014 per alcuni punti del Titolo III (tra cui le strutture di separazione e le scale), nel termine del 7 ottobre 2016 per altri punti (tra cui l'impianto idrico antincendio e gli impianti di rivelazione, segnalazione e allarme), ed entro il 7 ottobre 2019 per tutti i restanti punti.

Il **decreto 17 luglio 2014**, riguardante le **aerostazioni**, si applica alle aerostazioni di nuova realizzazione e alle aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (16 agosto 2014), nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi a tale data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

Le aerostazioni esistenti al 16 agosto 2014 devono essere adeguate alla regola tecnica in esame secondo le indicazioni e le scadenze temporali di cui all'articolo 6 del decreto, salvo che nei seguenti casi:

- a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;

b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 151/2011. Le scadenze temporali di adeguamento delle aerostazioni esistenti, di cui al predetto articolo 6, consistono nel termine del 7 ottobre 2014 per alcuni punti della regola tecnica (tra cui gli impianti elettrici), nel termine del 7 ottobre 2017 per altri punti (tra cui gli impianti di climatizzazione e l'illuminazione di sicurezza), ed entro il 7 ottobre 2019 per tutti i restanti punti.

Similmente, il **decreto 18 luglio 2014**, relativo agli **interporti**, si applica agli interporti e alle relative attività affidatarie di nuova realizzazione e agli interporti e alle relative attività affidatarie esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (17 agosto 2014), nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi a tale data, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

Gli interporti e relative attività affidatarie esistenti al 17 agosto 2014 devono essere adeguati alla regola tecnica secondo le disposizioni e le scadenze temporali di cui all'articolo 6 del decreto, a eccezione degli interporti inclusi nell'Allegato I del già citato D.P.R. n. 151/2011 nel caso in cui:

- a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;
- b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4, del decreto del D.P.R. n. 151/2011;
- c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3, del D.P.R. n. 151/2011.

Anche in tali tre casi, comunque, è fatto obbligo di rispettare i requisiti di cui al punto 9 della regola tecnica, "Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio".

Le scadenze temporali di adeguamento degli interporti esistenti sono dettagliate all'articolo 6 del decreto e consistono nel termine del 7 ottobre 2014 per alcuni punti (tra cui gli impianti elettrici e la segnaletica di sicurezza), del 7 ottobre 2016 per l'illuminazione esterna e il sistema di allarme e del 7 ottobre 2018 per tutti gli altri punti.

Distinti saluti



ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)